

2. Per la determinazione della tariffa si osservano i seguenti criteri:

a) correlazione tra costi efficienti e ricavi finalizzata al raggiungimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, previa definizione e quantificazione degli oneri di servizio pubblico e degli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

b) equilibrato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito;

c) valutazione dell'entità dei costi efficienti di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio;

d) adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.

3. Fermo restando quanto stabilito dalle discipline di settore, gli enti affidanti possono prevedere tariffe agevolate per specifiche categorie di utenti in condizione di disagio economico o sociale o diversamente abili, provvedendo alla relativa compensazione in favore dei gestori.

4. Allo scopo di conseguire il graduale miglioramento della qualità e dell'efficienza dei servizi, gli enti affidanti, nel rispetto delle discipline di settore, fissano le modalità di aggiornamento delle tariffe con metodo del "price cap", da intendersi come limite massimo per la variazione di prezzo, sulla base, in particolare, dei seguenti parametri:

a) tasso di inflazione programmata;

b) incremento per i nuovi investimenti effettuati;

c) obiettivo di recupero di efficienza prefissato;

d) obiettivi di qualità del servizio prefissati, definiti secondo parametri misurabili.

5. Gli enti affidanti possono prevedere che l'aggiornamento della tariffa sia effettuato con metodi diversi da quello di cui al comma 4 nelle ipotesi in cui, in relazione alle caratteristiche del servizio, tale scelta risulti, sulla base di adeguata motivazione, maggiormente funzionale al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio.»

— Per il testo dell'articolo 5, comma 8-ter del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 231, comma 5-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si veda nelle note all'articolo 2.

— Si riporta il testo dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.»:

«Art. 86 (*Fermo di beni mobili registrati*). — 1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

3. Chiunque circola con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.»

— Il decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, concernente il «Regolamento recante norme in materia di fermo amministrativo di veicoli a motore ed autoscafi, ai sensi dell'articolo 91-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto con l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999.

26G00026

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 novembre 2025.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, di istituzione del Dipartimento per il Sud (in particolare, articoli 2, 24-bis e 24-sexies).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ed indica, per tali strutture e


per quelle di cui si avvalgono Ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del segretario generale o dei Ministri e Sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2024, concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernente l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;

Visto l'art. 24-bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, relativo al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud;



Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante «Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione», e, in particolare, l'art. 9 concernente l'istituzione, a far data dal 1° gennaio 2024, della Zona economica speciale per il Mezzogiorno denominata ZES unica, che ricomprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;

Visto l'art. 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, recante l'istituzione della Struttura di missione ZES, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 10 del citato decreto-legge n. 124 del 2023, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025 concernente «Delega di funzioni in materia di politiche per il Sud al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Luigi Sbarra»;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante «Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi», convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, e, in particolare, il comma 1 che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un dipartimento denominato «Dipartimento per il Sud», da disciplinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con il quale sono apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, a cui è affidato il compito di curare l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud, come definite dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2025;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dottor Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto di dover procedere alla modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 al fine di dare attuazione all'art. 9-bis del decreto-legge n. 116 del 2025, provvedendo, in particolare, all'istituzione del Dipartimento per il Sud e al contestuale adeguamento del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, nell'ambito dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 9-bis del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 2, dopo la lettera m-*quinquies*) è inserita la seguente lettera: «m-*sexies*) Dipartimento per il Sud»;

b) all'art. 2, comma 2, lettera m-*bis*), sono soppresse le parole: «e per il Sud»;

c) all'art. 24-*bis* sono apportate le seguenti modifiche:

i) nella rubrica, sono soppresse le parole: «e per il Sud»;

ii) al comma 1, sono soppresse le parole: «e per il Sud» e le parole: «e delle politiche per il Sud»;

iii) al comma 7, sono soppresse le parole: «e per il sud»;

iv) al comma 8, la parola «diciotto» è sostituita dalla parola «diciassette»

d) dopo l'art. 24-*quinquies* è inserito il seguente articolo:

«Articolo 24-*sexies* (Dipartimento per il Sud). — 1. Il Dipartimento per il Sud è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per l'attuazione delle funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione dell'azione strategica del Governo con riferimento alle politiche per il Sud. Il Dipartimento fornisce, altresì, supporto per le iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonché per ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata. In particolare, il Dipartimento cura la promozione e il coordinamento delle strategie, delle politiche, degli interventi e delle iniziative dei Ministeri in materia di politiche per il Sud, anche mediante un'apposita Cabina di regia a tal fine istituita.

2. Il Dipartimento promuove e cura il coordinamento, tra le amministrazioni competenti, di ogni iniziativa utile all'attuazione di quanto previsto dall'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

3. Il Dipartimento, inoltre, promuove e coordina l'istituzione e l'attuazione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - («ZES unica») di cui all'art. 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, esercita le funzioni di cui al decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 e promuove e coordina l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, per la



realizzazione, secondo quanto previsto dalla disciplina di settore, di investimenti finalizzati al miglioramento della viabilità, delle infrastrutture, nonché allo sviluppo dei servizi pubblici e all'incremento della loro qualità.

4. Il Dipartimento, inoltre, provvede alle seguenti attività:

a) assicura, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia ZES, supporto all'Autorità politica delegata in materia di ZES per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano strategico della ZES unica;

b) coordina la segreteria tecnica della Cabina di regia ZES;

c) predisporre lo schema di Piano strategico della ZES unica di cui all'art. 11 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, garantendo, la piena partecipazione delle regioni interessate;

d) svolge compiti di coordinamento e attuazione delle attività previste nel Piano strategico della ZES unica;

e) svolge compiti di monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica;

f) sovrintende allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del Piano strategico della ZES unica;

g) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a promuovere l'attrattività della ZES unica per le imprese e garantire la disponibilità e l'accessibilità al pubblico delle informazioni rilevanti;

h) definisce, in raccordo con le amministrazioni competenti, le attività necessarie a prevenire tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata;

i) cura l'istruttoria e svolge le funzioni di amministrazione precedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica di cui all'art. 15 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del medesimo art. 15;

l) assicura lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità della ZES unica, mediante il portale web della ZES unica, anche avvalendosi delle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri;

m) cura le attività necessarie alla gestione dello sportello unico digitale ZES per le attività produttive nella ZES unica, denominato S.U.D. ZES, operante presso il Dipartimento;

n) cura i rapporti con l'Agenzia delle entrate anche in riferimento agli investimenti agevolabili.

5. Il Dipartimento si articola in non più di due uffici dirigenziali di livello generale e cinque uffici di livello dirigenziale non generale».

Art. 2.

Oneri finanziari

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede a valere sui pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle risorse finanziarie previste dall'art. 9-bis, comma 10, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, pari a euro 782.291 per l'anno 2025 ed euro 7.838.051 annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di registrazione da parte della Corte dei conti. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono adottati i decreti di organizzazione interna delle strutture di cui all'art. 1.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di organizzazione interna del Dipartimento per il Sud, è soppressa la Struttura di missione ZES di cui all'art. 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per il Sud, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi alla predetta Struttura di missione e perdono efficacia, con decorrenza dalla medesima data, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2023.

3. Con successivo provvedimento sono modificate le dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 2025

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2026
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 214

26A00476

